

**CONVEGNO COSMED DEL 28.03.2024:
«LA PREVIDENZA E LA FISCALITA' DEI
DIPENDENTI PUBBLICI DOPO LA
LEGGE DI BILANCIO. CRITICITA' E
DISCRIMINAZIONI»**

**DIPENDENTE, PROFESSIONISTA E IMPRENDITORE
COMMERCIALE: DIFFERENZE FISCALI E CONTRIBUTIVE**

**a cura di
Mario Carena**

A) CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Le modalità con le quali si determina il reddito imponibile dei lavoratori dipendenti, dei professionisti e degli imprenditori commerciali sono significativamente diverse tra di loro. Ugualmente disomogenee sono le contribuzioni pensionistiche ed assistenziali sia tra le categorie di lavoratori sopra citate che all'interno delle categorie stesse.

Senza alcuna pretesa di esaustività, ai fini del presente intervento prenderò in esame alcuni elementi dell'inquadramento previdenziale e fiscale utili al fine di una comprensione degli ordini di grandezza dei carichi fiscali e contributivi delle sopracitate categorie di lavoratori.

B) LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

- Per quanto riguarda la contribuzione previdenziale il lavoratore dipendente è soggetto ad una aliquota INPS del 33 per cento di cui il 9,19 a carico del lavoratore stesso ed il 23,81 a carico del datore di lavoro.
- Il professionista iscritto ad una cassa professionale è soggetto ad una contribuzione soggettiva che può variare dal 12 al 19,5 per cento del reddito netto professionale, ad una contribuzione integrativa dal 2 al 5 per cento del volume di affari IVA e ad un contributo di maternità determinato in un importo fisso. In generale si applicano massimali e minimali di reddito. Il professionista non iscritto ad una cassa professionale è invece soggetto alla contribuzione separata INPS del 26,07 per cento del suo reddito professionale.

- L'imprenditore commerciale se dedito al commercio al dettaglio è assoggettato ad una contribuzione INPS del 24 per cento sul reddito di impresa conseguito nell'esercizio. Si applicano anche in questo caso minimali e massimali di reddito.

C) DIFFERENZE NEL CARICO FISCALE

Premesso che l'imposta sulle persone fisiche si calcola sulla base del reddito imponibile dei soggetti residenti in Italia e che quest'ultimo viene determinato partendo dal reddito complessivo che, a sua volta, è la somma algebrica dei redditi imponibili netti delle singole categorie di reddito e che - come si è precedentemente accennato - sono previste regole diverse per la determinazione di ogni categoria di reddito, risulta estremamente complesso addivenire ad un confronto dei carichi fiscali dei soggetti presi in esame partendo dai redditi conseguiti. Ho quindi deciso di procedere a ritroso ovvero partendo dal carico fiscale che grava sui soggetti interessati per risalire a quale reddito corrisponde per le categorie interessate.

Per poter procedere sono però necessarie significative semplificazioni. Nel presente intervento si porrà quindi a confronto il gravame fiscale per un soggetto appartenente ad una delle tre categorie interessate che sia residente in Italia, di stato libero e senza figli a carico e per il quale venga determinato un reddito complessivo lordo derivante unicamente dalla sua attività principale. Per la determinazione dell'IRPEF non si terrà inoltre conto di oneri deducibili e detraibili dal reddito complessivo perché soggetti a variabili soggettive.

Si osserva altresì che le differenze di carico di imposta riferibili alle varie categorie di reddito fino all'introduzione del regime forfettario erano in gran parte giustificate dalle diverse tutele previste dal nostro ordinamento per lavoratori dipendenti, professionisti ed imprenditori commerciali.

L'introduzione del regime forfettario per il lavoro autonomo e professionale e per l'imprenditore commerciale ha però inciso profondamente su tale già precario equilibrio.

A continuazione verranno esposti gli elementi principali del regime forfettario, a chi si applica e come si deve applicare, per poi procedere ad una verifica della proporzionalità delle imposte dirette dovute dalle tre categorie di lavoratori prese in esame con riferimento al reddito prodotto nel caso in cui i compensi dei professionisti o i ricavi dell'imprenditore siano determinati fino ad un massimo di Euro 85.000 annui.

Per quanto riguarda gli importi delle prestazioni previdenziali, poiché le forme di previdenza obbligatorie procedono tutte verso l'adozione un sistema contributivo puro tali prestazioni per i nuovi iscritti saranno sostanzialmente proporzionali ai contributi versati.

D) IL REGIME FORFETTARIO

per potere accedere al regime forfettario i soggetti devono conseguire ricavi (o compensi se lavoratore autonomo) non superiori ad euro 85.000 (ragguagliati ad anno); sostenere spese non superiori a Euro 20.000 per lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, prestazioni di lavoro accessorio, titolari di borse di studio, di assegno o sussidio, o di addestramento professionale, utili di partecipazione erogati agli associati che apportano solo lavoro, prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari.

Nel regime forfettario il reddito imponibile viene determinato applicando ai ricavi un coefficiente di redditività

predeterminato in misura variabile tra il 40% e l'86% secondo il tipo di attività svolta, individuata in base al codice ATECO. Sono ininfluenti le sopravvenienze attive e passive e le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime.

Per il professionista e per l'imprenditore commerciale gli unici costi rilevanti sono i contributi previdenziali dovuti per legge (gli altri costi sostenuti non vengono presi in considerazione). L'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Per i primi 5 anni di attività, se sono rispettate le condizioni previste dalla legge, sul reddito imponibile si applica una imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP pari al 5 per cento. Trascorsi i 5 anni l'imposta sostitutiva passa al 15 per cento.

E) IPOTESI DI LAVORO

Professionista da oltre 5 anni, single, residente in Italia, di stato libero e senza figli a carico, che non ha oneri deducibili o detraibili dal suo reddito complessivo, che ha solamente un reddito proveniente dalla sua professione, ed è iscritto ad una cassa di previdenza privatizzata ed è quindi assoggettato a contribuzione previdenziale calcolata sul reddito netto professionale. A tale professionista nel regime forfettario viene applicato il coefficiente di redditività del 78% ai compensi percepiti (per ipotesi determinati misura massima di legge di Euro 85.000 prevista per i forfettari) al netto dei contributi soggettivi e di maternità pagati alla sua Cassa nel corso dell'anno di imposta oggetto di calcolo.

Il suo carico fiscale viene determinato come segue: Euro 85.000 di compensi x coefficiente di redditività 0,78 = Euro 66.300 di reddito (-) contributi alla cassa pagati nell'anno con riferimento al reddito professionale dell'anno precedente (per ipotesi del 15 per cento di un reddito professionale di Euro 66.300), pari ad Euro 9.945 = Euro 56.355 di reddito professionale imponibile, a cui viene applicata l'aliquota del 15 per cento sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali e irap, per un carico fiscale annuo di Euro 8.453,25.

Tale gravame fiscale è comparabile con quello di un lavoratore dipendente, single, residente in Italia, di stato libero e senza figli a carico, che non abbia oneri deducibili o detraibili, che abbia un reddito annuo complessivo pari al solo reddito di lavoro dipendente di Euro 38.000. Infatti tale reddito di lavoro dipendente viene ad essere ridotto del 9,19 per cento di oneri

previdenziali , pari ad Euro 3.493, a carico del dipendente. Si viene così a determinare un reddito netto di lavoro dipendente che, per le ipotesi assunte, è pari al reddito complessivo di Euro 34.507. Su tale reddito complessivo si calcola l'Irpef lorda che è di Euro 8.718 e da quest'ultima si deduce la detrazione di lavoro dipendente di Euro 1.345. si ottiene quindi una Irpef dovuta di Euro 7.313.

Si deve poi procedere al calcolo dell'addizionale regionale che per il Lazio è pari all'1,73 per cento per lo scaglione fino ad Euro 15.000 ed al 3,33 per cento da Euro 15.001 in poi. Tale calcolo da come risultato il totale di Euro 909.

Infine si deve procedere al calcolo dell'addizionale comunale che è pari allo 0,8 per cento del reddito imponibile. Il calcolo da come risultato Euro 276.

Il carico fiscale complessivo di un lavoratore dipendente con un reddito di lavoro di Euro 38.000 lordi è quindi pari ad Euro 8.558, cioè maggiore di Euro 105 rispetto ad un Professionista che abbia avuto Euro 85.000 di compensi annui al quale venga applicato il regime forfettario di determinazione del reddito.

Partendo dalla comparazione del carico fiscale appena esposta si può tranquillamente affermare che, pur tenendo conto che la determinazione di un reddito in forma forfettaria comporta che nel caso in cui le spese effettive siano superiori alla percentuale di riduzione del reddito prevista dal forfait il professionista ne sia pregiudicato, è difficile sostenere che a compensi lordi di Euro 85.000 si contrappongano mediamente costi tali da ridurre il suo reddito professionale al medesimo livello di un lavoratore dipendente che abbia un reddito di lavoro pari ad Euro 38.000 lordi annui.

Per quanto riguarda l'imprenditore individuale che eserciti - per ipotesi - il commercio al dettaglio, il regime forfettario prevede la tassazione con l'aliquota del 15 per cento da calcolarsi sul 40 per cento dei ricavi conseguiti nell'esercizio, al netto degli oneri contributivi versati nell'anno di imposta.

Tale calcolo per un imprenditore che consegua ricavi per Euro 85.000 con il regime forfettario comporta che l'ammontare di ricavi lordi - applicando il coefficiente di redditività del 40 per cento - dia luogo ad un reddito lordo di Euro 34.000. il contributo Inps del 24 per cento del reddito lordo è pari ad Euro 8.160. Di conseguenza il reddito imponibile per l'imposta sostitutiva è di Euro 25.840 a cui corrisponde una imposta Irpef di Euro 5.940, una addizionale regionale di Euro e una addizionale comunale di Euro 620 e una comunale di Euro 207

In questo caso però è più difficile e meno significativo fare un confronto con il carico fiscale di un lavoratore dipendente perché il tipo di attività di impresa presenta una composizione e varietà di spese che vengono forfettizzate che è tale da ritenere difficile poter consentire all'uditorio di fare un confronto con il reddito di un lavoratore dipendente per valutarne l'eventuale iniquità. Inoltre le differenze essendo i redditi di riferimento e le imposte dovute meno significativi risultano essere meno interessanti.

CONCLUSIONI

Come avrete potuto osservare la comparazione tra il carico fiscale di un lavoratore dipendente, di un professionista e di un imprenditore commerciale non è possibile se non attraverso l'applicazione di semplificazioni estreme. E' comunque di tutta evidenza che nei limiti di legge nei quali il regime forfettario può venire applicato il carico fiscale delle tre figure di lavoratori appare fortemente squilibrato, in particolare tra lavoratori dipendenti e professionisti. Superati i limiti di legge per i quali il regime forfettario è il regime naturale le differenze dei carichi fiscali delle categorie interessate tornano ad essere fisiologici e a dipendere per eventuali variazioni dall'attenzione del legislatore per le categorie interessate.